

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del ...;¹
visto il parere del Consiglio federale del ...²,
decreta:

I

Il Codice penale³ è modificato come segue:

Variante A (maggioranza della Commissione)

Art. 293 cpv. 1 e 3

¹ Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione conforme alla legge presa dall'autorità, è punito con la multa.

³ Questo atto non è punibile, se nessun interesse pubblico o privato preponderante si è opposto alla pubblicazione.

Variante B (minoranza della Commissione)

Art. 293

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 20... ...
² FF 20... ...
³ RS 311.0